



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 67 del 10/06/2024

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA LAMPEDUSA STRADA COMUNALE DI IMMISSIONE DALLA SS 195 DIREZIONE I GABBIANI AL FINE DI POTER EFFETTUARE RIPRISTINI SUL MANTO STRADALE DAL 10 GIUGNO 2024 AL 12 GIUGNO 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- gli art. 6, 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 01/02/2024;

Acquisita la richiesta pervenuta a mezzo Pec, in data 07.06.2024, dal direttore dei lavori, con la quale chiede l'ordinanza di chiusura della via Lampedusa, strada comunale di accesso al Centro Commerciale I Gabbiani dalla Strada Statale 195;

Considerato che si rende necessario intervenire sul manto stradale della via Lampedusa, con urgenza al fine di dirimere le situazioni di pericolo;

Ritenuto di dover comunicare l'inizio dei lavori urgenti ad Anas, a mezzo pec;

Dato atto che dell'elaborato tecnico allegato alla richiesta che individua il tratto interessato dalla chiusura della via Lampedusa per l'esecuzione dei lavori di ripristino dei lavori con la relativa segnaletica stradale da apporre nell'area di cantiere e nella SS 195;

Preso atto dell'urgente esecuzione dei lavori per cui è opportuno disciplinare la circolazione stradale al fine di garantire l'esecuzione e l'avanzamento dei lavori in sicurezza;

Visto il cronoprogramma allegato alla richiesta di ordinanza nel quale è indicata come data di inizio lavori il 10 Giugno 2024 salvo imprevisti;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

Nei giorni 10 – 11 – 12 Giugno 2024 l'interdizione alla circolazione della via Lampedusa con accesso alla S.S. 195 al fine di consentire lavori si ripristino sul manto stradale.

DISPONE

Ordinanza n. 67 del 10/06/2024



che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Responsabile del Settore tecnologico;
- Al Rup;
- alla ditta Serci Srl;
- al direttore dei Lavori;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco
- Anas
- ai Carabinieri
- albo pretorio

Sede;
Cagliari;
Stazione di Capoterra;
sito istituzionale.

Capoterra, lì 10/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia